



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 252/25/CONS

**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA
SATELLITE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI
ALLA SOCIETÀ TV-SENDER NEU JERUSALEM WELTWEIT GMBH**

(Servizio di media audiovisivo satellitare SENDER NEU JERUSALEM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 ottobre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di*

servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta” e, in particolare, l’articolo 3 (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 681/07/CONS del 19 dicembre 2007, con la quale è stata rilasciata alla società TV Sender Neu Jerusalem weltweit GmbH l’autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato SENDER NEU JERUSALEM, come rinnovata da ultimo con delibera n. 442/19/CONS del 27 novembre 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) la società TV Sender Neu Jerusalem weltweit GmbH, avente sede in Germania, Max Braun Strasse 2-4 97 828 Marktheidenfeld, con istanza in data 6 ottobre 2025 (Prot. Agcom n. 247086) ha richiesto, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del Regolamento, il rinnovo dell’autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato SENDER NEU JERUSALEM;
- 2) l’istanza è stata corredata con la documentazione prevista dal Regolamento, comprensiva del pagamento del contributo previsto per le spese d’istruttoria, nonché dell’indicazione dei parametri tecnici di trasmissione e delle



informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

- 3) dalla documentazione in atti, la società TV Sender Neu Jerusalem weltweit GmbH risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi all'applicabilità della giurisdizione italiana, alla conformità dell'oggetto sociale e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È rinnovata alla società TV Sender Neu Jerusalem weltweit GmbH, avente sede in Germania, Max Braun Strasse 2-4 97 828 Marktheidenfeld (C.F. estero Ust.IdNR. D8814896639), l'autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato SENDER NEU JERUSALEM, alle condizioni e con gli obblighi stabiliti dal Regolamento, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione, di cui al presente provvedimento, ha la durata di anni 12 (dodici), a decorrere dal 19 dicembre 2025, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 5, del Regolamento.

3. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

4. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy e della collaborazione della Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e delle comunicazioni, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione e/o aggiornamento al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella